



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 2 DEL 30/01/2019

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale dell'Ambito. Determinazioni delle tariffe, delle contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì trenta. del mese di Gennaio, alle ore 12:30, nella residenza Comunale si è riunito il Coordinamento Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati, sotto la presidenza del sindaco avv. Fabrizio Quarto.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. QUARTO FABRIZIO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti componenti:

		Presenti
Il Comune di MASSAFRA	Presidente/Sindaco o suo Delegato	Avv. Fabrizio Quarto
Il Comune di MOTTOLA	Componente/Sindaco o suo Delegato	Sig.ra Maria Teresa Catucci
Il Comune di PALAGIANO	Componente/Sindaco o suo Delegato	Assente
Il Comune di STATTE	Componente/Sindaco o suo Delegato	Sig. Andrioli Francesco
ASL TA	Componente/Direttore o suo Delegato	Dott. Antonio Clemente

RELAZIONE TECNICA

Premesso:

- con **Deliberazione di G.R. n. 2324 del 28/12/2017, pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2018**, è stato approvato il "Piano regionale delle Politiche Sociali IV triennio (2017-2020) – Documento tecnico di aggiornamento della programmazione sociale regionale per il quadriennio 2017- 2020, ai sensi della L.R. n. 19/2006, art. 9 e art. 18", con cui vengono in particolare individuate le priorità strategiche di intervento che costituiscono gli ASSI portanti della programmazione sociale regionale per il triennio 2018/2020 e viene anche definita la composizione del quadro finanziario di Ambito territoriale;
- con **Deliberazione di Coordinamento n. 2 del 12/03/2018** i comuni dell’Ambito Territoriale hanno espresso la volontà di confermare la gestione associata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, delegando la gestione al Comune capofila individuato nel Comune di Massafra;
- in data **08/08/2018**, previa approvazione dello Schema di Convenzione da parte di ciascun Consiglio Comunale dei singoli Enti associati, da parte dei relativi Sindaci è stata sottoscritta la *"Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l’attuazione del piano sociale di zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Massafra -Provincia di Taranto"* al fine di continuare a gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-assistenziali anche per il triennio di programmazione 2018-2020, ed eventuali periodi di proroga, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Massafra, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- **in data 08/08/2018** è stata sottoscritto dal Presidente del Coordinamento Istituzionale e dall'ASL Taranto l’Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi, servizi sociali e socio-sanitari;
- con **Deliberazione di Coordinamento n. 20 del 10.08.2018** è stata adottata **la proposta del IV Piano Sociale di Zona (attuazione 2018-2020)** poi successivamente approvata con Delibera G.M. n. 158 del 10/08/2018 dell’Ente Capofila
- **in data 6/09/2018**, si è svolta la Conferenza dei Servizi, indetta dal Responsabile Unico del Procedimento, per l'approvazione definitiva del Piano;
- con **Deliberazione di Consiglio Comunale di Massafra (Ente capofila) n. 49 del 27.09.2018** è stato approvato il IV Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale TA/2 a valere sul triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione della gestione associata tra i comuni dell’Ambito (art. 8), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

Dato atto:

- che con il decreto interministeriale 31 dicembre 1983 è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;
- che *i servizi a domanda individuale* raggruppano quelle attività gestite dagli enti locali che non sono intraprese per obbligo istituzionale, che sono erogati su richiesta dell'utente e che non sono elargiti per legge a titolo gratuito;
- che questo Ambito Territoriale ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale previsti dal Piano di zona, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.:

Servizi a Domanda Individuale	Dettaglio	Regolamento regionale n. 4/2007
Servizi di assistenza domiciliare in favore delle persone anziane non autosufficienti ultrasessantacinquenni	assistenza domiciliare integrata (ADI) anziani	art. 88 reg. Reg. n. 4/2007
	assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) anziani	art. 87 reg. Reg. n. 4/2007
Servizi di assistenza domiciliare in favore delle persone non autosufficienti fino a 65anni	assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili	art. 88 reg. Reg. n. 4/2007
	assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) disabili	art. 87 reg. Reg. n. 4/2007
Trasporto assistito disabili		Altro

Visti

l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Rilevato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione.

Dato atto che il Comune di Massafra, ente capofila dell’Ambito, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2017, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%

Visto il REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2015, n. 11 “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 13/04/2015, che ha disciplinato con l’art. 6 i “Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti”, come segue:

“1. Ai fini del calcolo dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.

2. I Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti per l’accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni.

3. L'ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013, è:

- requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto di servizi;
- criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.

4. Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.

5. La compartecipazione (dell'ente) al costo dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.

6. Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 2.000,00, che l'Ambito territoriale con proprio atto può variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l'Ambito territoriale individua con proprio regolamento.

8. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall'art.2, comma 1, del DPCM 159/2013."

Visti, altresì,

- l'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 novellato dal Reg. R. n. 11 del 7 aprile;
- la Deliberazione G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 con cui sono state approvate le **"Linee guida regionali per l'organizzazione delle cure domiciliari integrate (CDI);**
- la Deliberazione di G.R. n. 1160 del 26/05/2015 avente ad oggetto : **"Attuazione dell'art. 32 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate in SAD e ADI ex art. 87 e art. 88 del Reg. R. n. 4/2007". Approvazione."**
- **l'Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014/2020** - Linea di Azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità",
- **l'Avviso Pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014/2020** - Linea di Azione 9.7 (Modificato con AD regionale n. 442 del 10.07.2018), per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità".

Rilevato

- che all'art. 13 detto ultimo Avviso disciplina il "Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione", stabilendo quanto segue:

"1. Ai fini del presente Avviso, il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa, è corrisposto tramite:

- a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;*
- b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE*

ordinario, ovvero in base al valore dell' ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;

- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. Le tariffe di cui al precedente comma 1 per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 87, 88, 105, 106 così come disciplinate dal A.D. n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015), anche in recepimento delle specifiche disposizioni ex Del. G.R. n. 3032/2010 e Del. G.R.n. 1160/2015, rappresentano "Costo Standard" di riferimento per i servizi medesimi.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE* <i>*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 60, 60ter) in base al valore ISEE RISTRETTO</i>	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
- € 0,00 a € 2.000,00 - da 2.001,00 a € 5.000,00 - da € 5.001,00 a € 10.000,00 - da € 10.001,00 a € 15.000,00 - da € 15.001,00 a € 20.000,00 - da € 20.001,00 a € 25.000,00 - da € 25.001,00 a € 30.000,00 - da € 30.001,00 a € 35.000,00 - da € 35.001,00 a € 40.000,00	- € 50,00 (franchigia fissa) - € 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE* <i>*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio- assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO</i>	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
- Da € 0,00 a € 2.000,00 - da 2.001,00 a € 5.000,00 - da € 5.001,00 a € 10.000,00 - da € 10.001,00 a € 15.000,00 - da € 15.001,00 a € 20.000,00 - da € 20.001,00 a € 25.000,00 - da € 25.001,00 a € 30.000,00 - da € 30.001,00 a € 35.000,00 - da € 35.001,00 a € 40.000,00	- Esente da compartecipazione - 10% della quota sociale della tariffa - 20% della quota sociale della tariffa - 30% della quota sociale della tariffa - 40% della quota sociale della tariffa - 50% della quota sociale della tariffa - 60% della quota sociale della tariffa - 70% della quota sociale della tariffa - 80% della quota sociale della tariffa

Atteso

- che i **servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60 ter)** presenti sul territorio dell'Ambito sono svolti in regime di Concessione (Centri Diurni ex art. 60 aventi sede nei quattro Comuni dell'Ambito) o come strutture a titolarità e gestione privata (Centro Alzheimer ex art. 60ter avente sede a Massafra) e che, pertanto, il pagamento della quota spettante all'utente avviene direttamente nei confronti del gestore;

- che invece, i **servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)** possono essere effettuati dalle unità di offerta iscritte al Catalogo alle quali l'utente si rivolge direttamente ma anche da gestori di un servizio affidatario di un appalto stipulato con l'Ambito;
- che nel caso di servizi erogati mediante buoni servizio, l'utente paga la quota di propria spettanza direttamente nei confronti del gestore, invece, in caso di appalto, l'utente effettua il versamento della quota direttamente all'Ambito titolare del servizio erogato

Dato atto della opportunità e necessità

- di utilizzare, per ragioni di equità e di omogeneità in relazione a servizi di uguale natura, criteri di determinazione delle tariffe uguali per entrambi i casi e di stabilire, pertanto, con il presente atto, che anche per i servizi domiciliari erogati mediante appalto, venga utilizzato lo stesso criterio di determinazione dell'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa, previsto dall'Avviso Pubblico n. 1/2017, come sopra riportato;
- di prendere a riferimento per la determinazione della compartecipazione il costo orario stabilito dalla Regione Puglia con la citata Deliberazione di G.R. n. 1160 del 26/05/2015 fissato in **€ 18,45** per il SAD e l'ADI (da calcolare al 50% per la sola quota sociale);

Visti altresì

- la Deliberazione di Coordinamento n. 12 del 21/05/2013 che stabilisce il costo sociale del servizio trasporto assistito e la compartecipazione dell'utente per fruire dello stesso

Visti

- il *Regolamento Unico di Ambito per l'accesso ai servizi e alle prestazioni* approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune Capofila, n. 48 del 27.09.2018;
- che il suddetto regolamento, all'art. 17 "Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali", recependo le modifiche apportate al Regolamento Regionale n. 4/2007, stabilisce le seguenti fasce di contribuzione alla spesa dell'utente:

➤ 1. per i servizi residenziali a ciclo continuativo

- a. l'integrazione economica dell'Ambito territoriale e dei Comuni alle rette di ricovero solo nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento con tutti i suoi redditi, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- b. la misura dell'integrazione economica dell'Ambito territoriale e dei Comuni alle rette di ricovero, per utenti non autosufficienti, è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero;

➤ 2. Per gli inserimenti presso le strutture residenziali, fermo restando quanto previsto dai punti a) e b) del precedente comma 1, l'Ambito territoriale e i Comuni, qualora a causa della insufficienza degli stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, non possano farsi carico della suddetta quota di integrazione, verificano - limitatamente alle situazioni più gravi valutate dal Servizio sociale - la possibilità di supportare comunque l'utente nel pagamento della retta, erogando un eventuale contributo mensile.

➤ 3. Per i servizi domiciliari e a ciclo diurno

- a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è individuata nel valore minimo di euro 2.000,00;
- b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è individuata in un valore dell'ISEE uguale a euro 15.000,00, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni;

- c. il valore dell'ISEE da considerare dovrà determinarsi ai sensi dell'art.2 e segg. del DPCM 159 del 5.12.2013; in particolare, per le prestazioni di cui al comma 4 del citato articolo è calcolato con le modalità di cui agli artt.6, 7 e 8 del medesimo decreto;
- d. per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni di Ambito o comunali:

$$Q = (Isee \times C) / SM$$

dove

Q sta per quota di compartecipazione a carico del richiedente;

Isee sta per indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

C sta per costo della prestazione sociale agevolata;

SM sta per soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento per intero della prestazione sociale agevolata;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è in corso di predisposizione

Per quanto sopra riportato occorre determinare la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito territoriale TA/2, nel rispetto e in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i., recepiti dal *Regolamento Unico di Ambito per l'accesso ai servizi e alle prestazioni*, sopra citato.

La Dirigente
Responsabile dell'Ufficio di Piano
avv. Maria Rosaria Latagliata

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Letta, acquisita e condivisa la relazione Tecnica sopra esposta

Dato atto

- in data 08/08/2018, previa approvazione dello Schema di Convenzione da parte di ciascun Consiglio Comunale dei singoli Enti associati, da parte dei relativi Sindaci è stata sottoscritta la "*Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del piano sociale di zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Massafra -Provincia di Taranto*" al fine di continuare a gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-assistenziali anche per il triennio di programmazione 2018-2020, ed eventuali periodi di proroga, mediante:
 - d) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Massafra, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - e) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
 - f) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- in data 08/08/2018 è stata sottoscritto dal Presidente del Coordinamento Istituzionale e dall'ASL Taranto l'Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi, servizi sociali e socio-sanitari;
- con Deliberazione di Coordinamento n. 20 del 10.08.2018 è stata adottata la proposta del IV Piano Sociale di Zona (attuazione 2018-2020) poi successivamente approvata con Delibera G.M. n. 158 del 10/08/2018 dell'Ente Capofila
- in data 6/09/2018, si è svolta la Conferenza dei Servizi, indetta dal Responsabile Unico del Procedimento, per l'approvazione definitiva del Piano;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale di Massafra (Ente capofila) n. 49 del 27.09.2018 è stato approvato il IV Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale TA/2 a valere sul triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione della gestione associata tra i comuni dell'Ambito (art. 8), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

Visto l'allegato prospetto "A" - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - dei servizi pubblici a domanda individuale dell'Ambito territoriale TA/2, in cui sono riportate le tariffe di contribuzione.

Rilevato che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Ambito, di cui al D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito in L. n. 131/1983, per l'anno 2019, sono riassunti nel prospetto "B" - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - dove vengono compresi i costi complessivi di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 38/1990, comprendenti gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni, servizi e manutenzione, le spese per i trasferimenti e le percentuali di copertura degli stessi, le spese e le entrate previste nel corrente bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale di contabilità del Comune Capofila;
- lo Statuto comunale del Comune Capofila.
- Il D.Lgs. 112/98,
- la L. 241/90 e successive modificazioni
- la Legge Quadro n. 328 dell'8 novembre 2000,
- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006
- il Regolamento regionale 4/2007 e ss.mm.;
- Il Regolamento Contabile dell'Ambito Territoriale;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali.

Visti i pareri espressi preventivamente sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

A votazione unanime e palese.

DELIBERA

per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1. di approvare per l'anno 2019, le tariffe di contribuzione dei servizi a domanda individuale** attivati da questo Ambito Territoriale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i., di cui all'**allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione**;
2. di stabilire che, per ragioni di equità e di omogeneità, anche per i servizi domiciliari ex art. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 4/2007, erogati mediante appalto, venga utilizzato lo stesso criterio di determinazione dell'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa, previsto dall'Avviso Pubblico n. 1/2017, come riportato in premessa;

PER SERVIZI DOMICILIARI S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE* <i>*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio- assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO</i>	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
<i>Da € 0,00 a € 2.000,00 da 2.001,00 a € 5.000,00 da € 5.001,00 a € 10.000,00 da € 10.001,00 a € 15.000,00 da € 15.001,00 a € 20.000,00 da € 20.001,00 a € 25.000,00 da € 25.001,00 a € 30.000,00 da € 30.001,00 a € 35.000,00 da € 35.001,00 a € 40.000,00</i>	<i>Esente da compartecipazione 10% della quota sociale della tariffa 20% della quota sociale della tariffa 30% della quota sociale della tariffa 40% della quota sociale della tariffa 50% della quota sociale della tariffa 60% della quota sociale della tariffa 70% della quota sociale della tariffa 80% della quota sociale della tariffa</i>

3. **di dare atto** che le tariffe di contribuzioni consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 3,5%, come risulta dal quadro riepilogativo, giusta **allegato "B"** alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 267/2000, previa apposita separata votazione unanime.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **29/01/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **29/01/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Avv. QUARTO FABRIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 164

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SIG.GALLO SABINO** attesta che in data 31/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2 Atto N.ro 2 del 30/01/2019

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Massafra, li 31/01/2019

Il Firmatario la pubblicazione

SIG.GALLO SABINO